



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 74 DEL 29-12-2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:50** nella casa comunale presso il Municipio di Abetone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **DIEGO PETRUCCI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
DANTI MARCELLO	X	
BACCI GABRIELE	X	
TONARELLI ANDREA	X	
FORMENTO ANDREA	X	
PETRUCCI MAURIZIO		X
SCANDAGLI VERONICA	X	
ZIVIANI TOMMASO	X	
PETRUCCI DIEGO	X	
COSTA DAVIDE	X	
CORSINI LEONARDO	X	
BALLANTINI FRANCO	X	

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **1**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EMANUELE GELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **SCANDAGLI VERONICA - ZIVIANI TOMMASO - CORSINI LEONARDO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi:

- omissis -

Vista la legge n. 160/2019 e richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Precisato che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 7 lettera h) del D. Lgs. n. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e confermato dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767,

possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- il comma 756 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato che l'articolo 1 comma 132 della Legge n. 56/2014 è stato oggetto di modifica e che l'attuale testo prevede che *“I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”*.

Considerato, a tale proposito, che l'articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 ha stabilito, che *“A fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali ...”*

Dato atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l'istituzione di municipi.

Visto che in base al combinato disposto delle sopra richiamate norme anche per l'anno 2023 si possano continuare ad applicare aliquote differenziate per ciascuno dei territori dei due ex Comuni di Abetone e di Cutigliano.

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 30.05.2022 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 nelle seguenti misure:

Immobili ubicati nel Territorio dell' ex Comune di Abetone

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D/5	0,92 %
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 “Negozzi e botteghe” e C/3 “Laboratori per arte e mestieri”	1,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale “D/5”	1,03%

Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Cutigliano

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Tutti gli altri immobili	1,06%

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito quanto segue:

“(.....) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto- vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e rilevato che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato alla data odierna non è stato ancora emanato si ritiene al momento di confermare anche per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2022 .

Precisato che tale scelta viene effettuata tenendo conto sia della volontà dell'Amministrazione di non inasprire la pressione fiscale sia nella considerazione che gli estimi catastali e di conseguenza le rendite catastali degli immobili ubicati negli ex Comuni di Abetone e Cutigliano sono notevolmente diverse in quanto quelle dell'ex Comune di Abetone sono molto superiori e una armonizzazione delle aliquote porterebbe un aggravio di costi per solo i proprietari degli immobili dell'ex Comune di Abetone.

Atteso che tale soluzione soddisfa l'impegno e le intenzioni dell'Amministrazione Comunale di attuire la disomogeneità del prelievo IMU fra i due ex Comuni nelle more di un'eventuale revisione delle rendite catastali come da atto di indirizzo di cui alla deliberazione consiliare nr. 98 del 30/12/2021.

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe*

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visti:

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2020.
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DOPO votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 10 (dieci)
voti favorevoli	n. 10 (dieci)
voti astenuti	n. 0 (zero)
voti contrari	n. 0 (zero)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI CONFERMARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, come segue:

Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Abetone

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D/5	0,92 %
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arte e mestieri"	1,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale "D/5"	1,03%

Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Cutigliano

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Tutti gli altri immobili	1,06%

3. **DI RISERVARSI** comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge, all'eventuale revisione delle aliquote e detrazioni come sopra approvate con efficacia dal 1° gennaio 2023, in caso di approvazione del decreto di cui all'articolo 1 comma 756 della Legge n. 160/2019 o comunque qualora si ravvisi la necessità di conformarli alle modifiche normative eventualmente introdotte con la Legge di Bilancio 2023 e dai provvedimenti collegati o con ogni altra disposizione legislativa.

4. **DI PRECISARE** che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

7. **DI PROVVEDERE** a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

8. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 10 (dieci)
voti favorevoli	n. 10 (dieci)
voti astenuti	n. 0 (zero)
voti contrari	n. 0 (zero)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
DIEGO PETRUCCI

II SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via [Pascinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 123

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **27-12-2022**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via [Pascinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 123

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali” il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **27-12-2022**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via [Pescinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 123

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **27-12-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele Gelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via [Pescinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **74** del **29-12-2022**

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023
-----------------	--

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 04-01-2023 per 15 giorni consecutivi.

04-01-2023

L'INCARICATO
Sisi Stefano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

**IL REVISORE DEI CONTI
PARERE 39**

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 22/12/2022 avente per oggetto “ Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023”.

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la legge n. 160/2019 e richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU).

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito quanto segue:

“(.....) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto- vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”.

Considerato che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato alla data odierna non è stato ancora emanato.

Richiamato l'articolo 1 comma 132 della Legge n. 56/2014 il quale prevede che “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtù di previsione legislativa”.

Considerato che l'articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 ha stabilito, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Constatato che dal combinato disposto delle sopra richiamate norme anche per l'anno 2023 si possono continuare ad applicare aliquote differenziate per ciascuno dei territori dei due ex Comuni di Abetone e Cutigliano.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e constatato che la stessa è conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SU INDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Lì, 26/12/2022

Il Revisore dei Conti del Comune di Abetone Cutigliano
(Nadia Olivieri)

